



# Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

**Il Tribunale di Genova**

**Sezione Sesta Civile**

in composizione monocratica, nella persona del giudice **Dott. Mario Tuttobene** ha pronunciato la seguente

## Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n.

promossa da

... **S.R.L.**, con domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

attrice

contro

..., con domicilio in ... MILANO presso il difensore avv. ...

convenuta

## Conclusioni delle parti

### ***Per parte attrice:***

in via principale e nel merito , accertare e dichiarare la nullità dell'opzione floor contenuta nel contratto di finanziamento chirografario 18 aprile 2011 per difetto di forma scritta del contratto quadro e, per l'effetto, accertare l'indeterminatezza del tasso debitore applicato e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 cod. civ., dichiarare che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;



in via subordinata rispetto alla precedente e nel merito, accertare e dichiarare per i motivi esposti in premessa, il grave inadempimento imputabile alla Banca in oggi convenuta nella contrattazione dell'opzione floor contenuta nel contratto di finanziamento chirografario 18 aprile 2011 e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Banca in oggi convenuta, al risarcimento dei danni quantificabili nella differenza tra il tasso applicabile in assenza della barriera floor ed il tasso concretamente applicato;

sempre in via principale e nel merito per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare la nullità per indeterminatezza, buon ultimo ex art. 2 L. 287/90 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – Antitrust" della clausola di pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 18 aprile 2011, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 cod. civ., che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;

sempre in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1284 cod. civ. della clausola relativa agli interessi per aver applicato un tasso di interesse superiore a quello indicato per iscritto, nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 18 aprile 2011, dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 cod. civ., che per tale contratto di finanziamento gli interessi sono dovuti esclusivamente al tasso legale nelle misure e nel tempo vigenti;

sempre in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. della capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca in oggi convenuta, nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 18 aprile 2011 e per l'effetto, ricalcolare il saldo del medesimo senza alcuna capitalizzazione di interessi passivi e di spese;

in via principale e nel merito, per i motivi esposti in giudizio, accertare l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi del nominativo della ... S.r.l., alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Banca., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni residuati al conchiudente, che si chiede vengano liquidati in via equitativa dal Giudice; in ogni caso, con vittoria di spese.

***Per parte convenuta:***

NEL MERITO:

In via principale



- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti del ... S.P.A., confermare la legittimità del contratto di finanziamento chirografario e dei relativi addebiti contabilizzati, respingere le domande proposte col presente giudizio e dichiarare che nulla è dovuto alla ... Srl a qualsivoglia titolo e/o ragione.

- accertati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare l'attrice al risarcimento per lite temeraria, da quantificarsi equitativamente

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

### Motivi della decisione

... srl ha agito in giudizio esponendo:

- di avere stipulato con la ... SpA, il giorno 18/4/11, un contratto di mutuo chirografario di euro 200 mila, da rimborsarsi in trentasei rate mensili (di cui sei di preammortamento) di euro 7.040,41 ciascuna, maggiorato degli interessi computati ad un tasso variabile;
- di avere effettuato, in corso di rapporto, pagamenti per complessivi €61.230,87.

L'attrice ha dedotto che il contratto sarebbe affetto da invalidità ed irregolarità concernenti:

1. il difetto di forma e di sostanza della c.d. "opzione floor";
2. la comunicazione di un Tasso Annuo Effettivo Globale T.A.E.G. diverso da quello effettivo;
3. la previsione di tassi di interesse indeterminabili e comunque in violazione del disposto della Legge nr. 287 del 1990;
4. l'adozione di un piano di ammortamento contrastante con il disposto degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., in quanto contenente capitalizzazione de gli interessi.

Su tali premesse, ha chiesto la rideterminazione del saldo del rapporto mediante esclusione degli interessi ultralegali nonché della capitalizzazione, con condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Si esaminano di seguito le quattro questioni sollevate dall'attrice.



### 1 - Il difetto di forma e di sostanza della c.d. “opzione floor”.

L'attrice muove dal rilievo che, in base al contratto, gli interessi dovevano essere determinati in funzione del tasso Euribor 6 Mesi (moltiplicato per il coefficiente Act 365/360 e maggiorato di uno spread di 2,75 punti base), ma con una ulteriore avvertenza: che: *“se al momento della rilevazione del tasso da applicare, a causa delle oscillazioni del parametro di indicizzazione, il tasso complessivo (...) dovesse risultare inferiore al 3,75%, tale percentuale del 3,75% verrà applicata per il conteggio della rata, quale tasso floor, cioè quale tasso minimo applicabile”*.

Secondo l'attrice “da un punto di vista prettamente finanziario, la previsione di un tasso minimo in una struttura a tasso variabile, implica la presenza di uno strumento finanziario derivato (componente opzionale)”.

Ci troveremmo quindi di fronte ad uno strumento finanziario derivato, al quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni degli artt. 21 e 23 del TUF e segnatamente: l'obbligo di forma scritta del contratto quadro; l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'interesse del cliente; il dovere di acquisire le informazioni necessarie dal cliente ed operare in modo che gli investitori siano sempre adeguatamente informati; l'obbligo di informativa ai clienti, prima di agire per loro conto, circa le fonti dei potenziali conflitti d'interesse. Tutti requisiti ed obblighi che nel caso in esame, secondo la parte, non sarebbero stati rispettati.

L'argomentazione dell'attrice, però, è inficiata da un equivoco: che l'introduzione di un tasso minimo in un contratto a tasso variabile sia sufficiente a qualificare il rapporto come strumento finanziario derivato. Ciò potrà forse dirsi in relazione ai rapporti che siano originariamente, per loro natura, relativi alle “attività di investimento” di cui alle norme del TUF richiamate dall'attrice: ma certamente non vale per i contratti bancari, che non perdono la loro natura solo perché il tasso variabile da essi previsto sia parzialmente corretto da una soglia minima. Il contratto di finanziamento di cui si tratta non muta la sua causa tipica solo perché il tasso debitore è determinato secondo le regole sopra descritte: e continuerà pertanto ad essere regolato dalle norme del codice civile e dal t.u.b, non da quelle invocate dall'attrice.

### 2 - La comunicazione di un T.A.E.G. diverso da quello effettivo.

L'attrice osserva che, applicando correttamente la formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, il TAEG del rapporto può



determinarsi nella misura del 4,900%, superiore al 4,690% evidenziato nel contratto. Secondo l'attrice, l'illegittimità della condotta così posta in essere dalla controparte (anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di informazione, correttezza e buona fede contrattuale) imporrebbe il ricalcolo delle rate, utilizzando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 T.U.B.

La domanda è infondata. Va subito osservato che l'indicazione del TAEG non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto: nel caso del finanziamento in esame, le prestazioni a carico del mutuatario sono analiticamente indicate nel piano di ammortamento (allegato al contratto e sottoscritto dal cliente), che precisa la scadenza e l'ammontare delle singole rate, distinguendo la quota capitale da quella interessi. E' pertanto esclusa ogni ipotesi di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

L'enunciazione del TAEG (contenuta nello stesso piano di ammortamento) attiene invece al diverso profilo degli obblighi informativi posti a carico della banca: ma nessuna norma prevede che, in caso di errata indicazione del TAEG, la sanzione debba essere quella, invocata dall'attrice, dell'applicazione di tassi sostitutivi.

E' ben vero che l'omessa indicazione del TAEG integra la mancanza del requisito di forma prescritto, a pena di nullità, dal combinato disposto dell'art. 117 comma 8 TUB con la normativa secondaria applicativa (la delibera CICR del 4/3/03 ed il Provvedimento del 29/7/09, art. 8 sez. II, reso obbligatorio dal 26/5/10). Ma il presupposto della nullità, appunto, è la radicale omissione dell'indicazione, non l'oggi denunciata indicazione di un ISC diverso da quello reale: e la conseguenza è la nullità dell'intero contratto, non la sostituzione automatica del tasso di interessi.

Dato il carattere speciale delle norme che stabiliscono la nullità in relazione ai contenuti che non attengano alla determinazione dell'oggetto del contratto, nessuna interpretazione estensiva è ammessa.

Va aggiunto che una nullità parziale, invece, è prevista nelle norme sui contratti bancari con consumatori, ed in particolare dall'art. 125bis comma 6 TUB (introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), secondo cui "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto



dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". Ma, al di là della differenza tra le fattispecie (la nullità consegue alla inesatta indicazione dell'ISC non già nel contratto, bensì nella documentazione consegnata nel corso delle trattative), si tratta di regola che riguarda esclusivamente i clienti consumatori.

Nessuna norma sanziona dunque di nullità la fattispecie denunciata dall'attrice. L'eventuale illegittimità del comportamento della Banca, pertanto, potrebbe rilevare solo in una prospettiva puramente risarcitoria, ove l'attrice avesse dedotto e provato di avere rinunciato a proposte contrattuali più vantaggiose perché ingannata dalla fallace quantificazione a lei prospettata dall'odierna convenuta.

### **3 - La previsione di tassi di interesse indeterminabili e comunque in violazione del disposto della legge nr. 287 del 1990.**

Dell'asserita indeterminabilità dei tassi debitori si è detto nella sezione precedente.

Quanto alla violazione della L.n.287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – Antitrust), l'attrice osserva che l'Euribor (impiegato nel contratto come parametro per la determinazione degli interessi) è determinato sulla una media giornaliera delle quotazioni fornite da un insieme di istituti bancari della zona euro, definita giornalmente. I valori applicabili sono raccolti, elaborati e gestiti da una associazione di banche europee denominata e Euribor EBF. Per queste ragioni, secondo l'attrice, la determinazione dell'Euribor sarebbe il frutto un accordo di cartello tra le banche, in violazione dell'articolo 2 della legge 287 del 1990, che prevede la nullità delle imprese con le quali imprese mirano di impedire, restringere a falsare la concorrenza.

Orbene, come risulta dalla stessa descrizione del sistema resa dalla attrice, il sistema di rilevazione dell'euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale. Ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni (tra le quali l'attrice non afferma rientrare l'odierna convenuta), la conseguenza sul contratto in esame non potrebbe essere la nullità della clausola che determina gli interessi moratori con riferimento all'indice, bensì una responsabilità degli autori dell'illecito verso il mutuatario per il danno conseguente al differenziale tra il



tasso applicato e quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto ove la determinazione dell'Euribor non fosse stata falsata.

#### **4 - L'adozione di un piano di ammortamento contrastante con il disposto degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., in quanto contenente capitalizzazione degli interessi.**

Secondo l'attrice, *“L'ammortamento utilizzato dal ... nel contratto di finanziamento in esame, contiene una formula di matematica attuariale che prevede l'applicazione dell'interesse “composto” e non quello “semplice” previsto dal codice civile e ciò in palese violazione sia dell'art. 1283 cod. civ. 12, sia dell'art. 1284 cod. civ. avendo applicato un tasso ultralegale superiore (4,332 %) a quello fissato per iscritto in contratto (4,239 %)”*. Nella comparsa conclusionale, la parte precisa ulteriormente il contenuto della sua doglianza osservando che *“Il Tasso Annuo Nominale – T.A.N. comunicato inizialmente, risulta però inferiore a quello effettivamente applicato, con il piano di ammortamento alla “francese”, che contiene una formula di matematica attuariale che prevede l'applicazione dell'interesse “composto” e non quello “semplice” previsto dal codice civile e ciò comporta di fatto l'aver applicato un tasso ultralegale superiore a quello fissato per iscritto in contratto”*; e conclude denunciando l'effetto anatocistico contenuto in questa particolare strutturazione del piano di ammortamento.

Orbene: è pacifico che gli ammontari delle quote interessi delle singole rate, indicate nel piano di ammortamento, sono effettivamente determinati sulla base del tasso di interesse dichiarato, e che la differenza tra il calcolo proposto dall'attrice e quello contenuto nel piano di ammortamento consegue solo alle modalità del calcolo. I risultati del calcolo sono stati accettati dal cliente attraverso la sottoscrizione del piano allegato al contratto, e quindi non si può sostenere che si tratti di somme non ricadenti nell'accordo tra le parti: il piano di ammortamento indica sempre quando e quanto si deve pagare a titolo di interessi per tutta la durata del rapporto.

Quanto all'effetto anatocistico che secondo l'attrice si anniderebbe nel sistema di ammortamento applicato (c.d. “alla francese”), questo Ufficio ha più volte affermato che il meccanismo in esame non determina, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, perchè gli interessi da corrispondere sono sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo, e mai su altri interessi. Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di altri uffici giudiziari. Si vedano ad esempio:



Tribunale Torino 17 settembre 2014:

La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

Tribunale Milano 09 novembre 2017.

Non sussiste "anatocismo congenito" nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, in quanto tale formula matematico-finanziaria "è coerente con il dettato dell'art.1194, comma 2 c.c." perché la rata rimane costante, ma la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo da rimborsare, diminuisce, mentre aumenta la quota capitale presente in ciascuna rata.

Tribunale Pescara 18 ottobre 2017. Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Sotto tutti i profili, dunque, la domanda dell'attrice deve essere respinta, anche con riferimento alle doglianze concernenti la segnalazione a centrale rischi, basate sull'erroneo presupposto della insussistenza del debito.





Spese secondo soccombenza, liquidate come segue (valori minimi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività di acquisizione di prove, e per la decisione, posto che buona parte della conclusionale della banca riguarda il tema dell'usura che non rileva nel presente giudizio). Non si ravvisano motivi per riconoscere una responsabilità aggravata.

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.025,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.349,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 2.492,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.705,00
<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 7.571,00</b>
<b>Spese generali ( 15% sul compenso totale )</b>	<b>€ 1.135,65</b>

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge tutte le domande proposte da ... srl conto ... SpA, e condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 04/02/2019

Il Giudice  
 Dott. Mario Tuttobene

